

# ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 49 (Urgenza)

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO  
(SCELBA)

Norme per la prima compilazione delle liste elettorali  
nella provincia di Gorizia

*Seduta del 27 novembre 1947*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'unito disegno di legge viene disposta la prima compilazione delle liste elettorali nei comuni della provincia di Gorizia a seguito del ritorno del territorio in parola sotto l'amministrazione del Governo italiano. La realizzazione di detto presupposto si effettua in base alle norme della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, che ha disciplinato *ex novo* tutta la materia inerente alla capacità elettorale attiva ed alla tenuta delle liste, abrogando la legislazione contingente del biennio 1944-46.

In vista della non lontana convocazione dei comizi politici, e nell'intento di non precludere alle popolazioni del goriziano e del mandamento di Monfalcone la possibilità di parteciparvi, sono stati congruamente ridotti i termini previsti dalla legge sopracitata per le singole operazioni, in modo da assicurare il perfezionamento delle liste entro il 10 febbraio 1948. L'abbreviazione dei termini non presenta inconvenienti apprezzabili, tenuto conto della modesta entità della popolazione elettorale (circa 80.000 unità) e del numero dei comuni (18).

Le liste comprenderanno i cittadini residenti nella provincia che siano in possesso dei necessari requisiti ed abbiano compiuto o compiranno, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 1058, il 21° anno di età entro il 30 aprile 1948. Esse risulteranno, pertanto, conformi alle liste di tutti

gli altri comuni della Repubblica, allorché questi avranno ultimato i lavori in corso per la revisione annuale.

Considerata, peraltro, l'eventualità che le consultazioni popolari per la formazione delle Assemblee legislative abbiano luogo prima del compimento delle operazioni di revisione, si è inserita nel disegno di legge apposita norma con la quale, verificandosi detta eventualità, si fa obbligo alle Commissioni elettorali, comunali e mandamentali, di depennare dalle liste sezionali, entro il 25° giorno antecedente quello della votazione, coloro che hanno raggiunto la maggiore età successivamente alla data del 31 maggio 1947. In tal modo la situazione delle liste nella provincia di Gorizia viene ad essere identica a quella delle liste degli altri comuni della Repubblica, poiché, se le consultazioni popolari dovessero aver luogo prima che abbia termine la procedura di revisione, è ovvio che esse non potrebbero essere effettuate che sulla base delle liste aggiornate fino al 5 aprile 1947, nelle quali sono compresi tutti i cittadini che hanno compiuto il 21° anno di età entro il 31 maggio 1947.

In analogia a quanto praticato, a suo tempo, per gli altri comuni, l'articolo 3 stabilisce che per le spese relative alla prima formazione delle liste si applicano le disposizioni del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 55, col quale dette spese sono state riconosciute nella competenza passiva dello Stato.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

Per la prima formazione delle liste elettorali in provincia di Gorizia si applicano le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, con le seguenti modificazioni:

*Art. 13.* — È sostituito dal seguente:

« Non oltre il 15 dicembre 1947 la Commissione elettorale comunale procede alla formazione delle liste generali, distinte per uomini e donne, in ordine alfabetico e in doppio esemplare.

« In un elenco a parte sono segnati i nominativi di coloro la cui domanda di iscrizione nelle liste non sia stata accolta, con la indicazione, a fianco di ciascun nominativo, delle ragioni del diniego ».

*Art. 15.* — Il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Il 16 dicembre 1947 il sindaco invita, con manifesto da affiggersi all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro le liste generali predisposte dalla Commissione elettorale comunale, a presentarli non oltre il 26 dicembre 1947 con le modalità di cui al successivo articolo 17 ».

« Durante questo periodo un esemplare delle liste generali, maschili e femminili, sottoscritto dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario, deve rimanere depositato nell'ufficio comunale, insieme con i titoli e i documenti relativi a ciascun nominativo. Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione ».

*Art. 16.* — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« A coloro la cui domanda d'iscrizione non sia stata accolta o che non siano stati inclusi nelle liste generali per essere incorsi in una delle incapacità previste dall'articolo 2, il sindaco notifica per iscritto la decisione della Commissione elettorale comunale, indicandone i motivi, non oltre cinque giorni dalla pubblicazione delle liste ».

*Art. 17.* — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ogni cittadino, entro il 26 dicembre 1947, può ricorrere alla Commissione elettorale mandamentale contro qualsiasi iscrizione o di-

niego di iscrizione nelle liste generali predisposte dalla Commissione elettorale comunale ».

*Art. 22.* — Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Non più tardi del 31 dicembre 1947, il sindaco deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale mandamentale:

1°) una copia delle liste generali, maschili e femminili, corredata di tutti i documenti relativi;

2°) i ricorsi presentati contro dette liste, con tutti i documenti che vi si riferiscono;

3°) i verbali delle operazioni e deliberazioni della Commissione elettorale comunale.

« L'altro esemplare delle liste rimane conservato nella segreteria del Comune ».

*Art. 23.* — Il n. 2 del primo comma è sostituito dal seguente:

« 2°) cancella dalle liste generali formate dalla Commissione elettorale comunale i cittadini che vi sono stati indebitamente compresi, anche quando non vi sia reclamo ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« La Commissione si raduna non prima del sesto giorno successivo a quello nel quale ha ricevuto gli atti ».

*Art. 24.* — È sostituito dal seguente:

« Entro il 25 gennaio 1948 la Commissione elettorale mandamentale deve avere provveduto all'approvazione delle liste generali. Nel medesimo termine le liste devono essere restituite al comune insieme con tutti i documenti.

« Nei sei giorni successivi la Commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario, apporta, in conformità della copia delle liste generali approvate dalla Commissione elettorale mandamentale, le conseguenti variazioni all'esemplare delle liste generali depositate nel Comune.

« Delle rettificazioni eseguite il segretario comunale redige verbale che, firmato dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario, è immediatamente trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale al quale è restituita anche la copia delle liste generali approvata dalla Commissione stessa.

« Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le decisioni della Commissione elettorale mandamentale sono, a cura del sin-

daco, notificate agli interessati con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 16.

« Le liste generali rettificcate debbono rimanere depositate nella segreteria comunale dal 1° al 10 febbraio 1948 ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Dell'avvenuto deposito il sindaco dà pubblico avviso ».

*Art. 27.* — È sostituito dal seguente:

« Entro il 15 dicembre 1947 la Commissione elettorale comunale provvede, con unica deliberazione, alla ripartizione del Comune in sezioni elettorali, alla delimitazione delle circoscrizioni delle sezioni, alla designazione del luogo di riunione di ciascuna di esse ed all'assegnazione degli elettori alle singole sezioni, nonché alla compilazione delle liste degli elettori per ogni sezione ».

*Art. 31.* — I termini di cui al primo comma sono anticipati rispettivamente al 16 dicembre 1947 e al 26 dicembre 1947.

Il termine di cui al penultimo comma è anticipato al 31 dicembre 1947.

*Art. 32.* — Il termine di cui al primo comma è anticipato al 25 gennaio 1948.

*Art. 56.* — Al primo comma è aggiunto il seguente periodo:

« In provincia di Gorizia il prefetto provvede con decreto alla prima costituzione delle Commissioni elettorali mandamentali che rimarranno in carica fino al 30 giugno 1948 ».

#### ART. 2.

Qualora i comizi elettorali abbiano luogo prima della scadenza del termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le Commissioni elettorali comunali e mandamentali debbono cancellare, entro il venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione, dalle liste di sezione depositate presso di esse, gli elettori nati dopo il 31 maggio 1926.

#### ART. 3.

Per le spese inerenti alla prima formazione delle liste elettorali previste dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 55.

#### ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.